

DISEGNO DI LEGGE N° 52

111

REGIONE MARCHE
PUGLIA
177/A

" INDENNITA' COMPENSATIVA. MODIFICHE AGLI ARTT. 20, 21 E 22
DELLA LEGGE REGIONALE 3/3/1978 N° 15 E ALL'ART. 3 DELLA
LEGGE REGIONALE 28/1/1980 N° 14 "

Approvato dalla G.R. nella seduta del 9/11/1981.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELL'UNTA

Prot. N.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, li 5/11/81

197

OGGETTO: D.D.L. "Indennità compensativa. Modifiche agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3/3/1978 n°15 e dell'articolo 3 della legge regionale 28/1/1980 n°14.

RELAZIONE

Il disegno di legge in oggetto é stato ristrutturato rispetto alla primitiva stesura dell'assessorato di concerto, con l'assessorato stesso, in un testo unico più organico, eliminando i frequenti riferimenti a precedenti varie norme regionali.

E' stata altresì riformata la norma finanziaria dell'articolo 5 di concerto con il Settore ragioneria.

Si esprime pertanto parere favorevole.

Non sono pervenute osservazioni da parte di Assessorati.

Il Coordinatore
(dr. Nicola Cardinale)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

RELAZIONE

Con la direttiva n°80/666 del 24.6.1980 il Consiglio della Comunità Economica Europea ha modificato la direttiva n°75/268 del 28.4.1972 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Tale direttiva n°80/666 è stata parzialmente recepita con la legge statale 1.8.81 n°423 (interventi per l'agricoltura - art. 5 -), che modifica gli artt. 5 e 6 della legge statale 10.5.1976 n°352, riguardanti l'indennità compensativa.

In particolare:

- a) è stato abbassato da 3 a 2 ettari, per le sole zone del Mezzogiorno; il limite minimo di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) che i richiedenti devono dimostrare di coltivare per poter accedere ai benefici prescritti;
- b) l'importo unitario massimo per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) al levato e per superficie agricola utilizzata (S.A.U.) ammessa è stato elevato a 97 ECU;
- c) nel calcolo dell'indennità compensativa possono rientrare tutte le vacche da latte allevate, senza alcuna limitazione di numero (10 UBA massimo - legge 352/76) e senza riduzione di importo unitario (80% - legge 352/76);
- d) è stato soppresso il settimo comma dell'art. 6 della legge 352/76, che limitava la concessione dell'indennità ad un massimo di 35 UBA.

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3.3.1978 n°15 e all'articolo 3 della legge regionale 28.1.1980 n°14, che a sua volta aveva modificato l'articolo 21 della legge regionale n°15/78.

Infatti, in armonia con quanto stabilito dal Consiglio CEE e dal Parlamento nazionale, con l'art.2 si abbassa da 3 a 2 ettari il limite di superficie agricola utilizzata dai soggetti aventi diritto all'indennità.

Con l'art.3 viene proposto un diverso scaglionamento dell'indennità in funzione del numero di UBA allevate e in virtù del principio stabilito dalla legge statale n°352/76 (art.6 - sesto comma -) "di elevare

REGIONE PUGLIA

- 2 -

al massimo l'indennità agli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori".

Con il nuovo scaglionamento si realizza anche una migliore distribuzione dell'indennità fra le aziende con dimensione di allevamento che si discostano per poche UBA.

Con lo stesso art.3 viene modificato il terzo periodo del quarto comma dell'art.21, cioè vengono eliminate le limitazioni relative alle vacche da latte da ammettere e la riduzione del 20% dell'importo assentito per le vacche da latte ammesse.

E' stato soppresso, infine, il quarto comma dell'art.21, cioè la limitazione relativa all'importo massimo concedibile alle aziende singole.

In omaggio all'attuale indirizzo politico di delega delle funzioni ad Enti sub-regionali, l'articolo 4 modifica l'articolo 22 della legge regionale n°15/78, affidando la ricezione e l'istruttoria delle domande alle Comunità Montane; considerando che le zone pugliesi, delimitate come montane e svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio CEE n°268/75 e n°273/75 ricadono nel loro perimetro.

La Giunta regionale delibererà l'accreditamento dei fondi agli Enti interessati dopo che questi avranno presentato copia dei pareri di ammissibilità e copia dell'elenco dei beneficiari, nonché la richiesta di accreditamento delle somme occorrenti.

La liquidazione sarà effettuata dalle stesse Comunità Montane.

lu

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

INDENNITA' COMPENSATIVA. MODIFICHE AGLI ARTT. 20,21 E 22
DELLA LEGGE REGIONALE 3/3/1978 N° 15 E ALL'ART.3 DELLA LEG
GE REGIONALE 28/1/1980 N° 14.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

ART. 1

Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia le norme di cui all'art.5 della legge 1/8/1981 n.423, che ha modificato gli artt.5 e 6 della legge 10/5/1976 n.352.

ART. 2

L'art.20, secondo comma, della legge regionale 3/3/1978 n.15, già modificato dall'art. unico della legge regionale 3/3/1978 n.16, è così modificato:

" La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art.5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia superiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall'art.21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda."

ART. 3

L'art.21 della legge regionale 3/3/1978 n.15, già modificato dall'art.3 della legge regionale 4/9/1979 n.63 e successivamente dall'art.3 della legge regionale 28/1/1980 n.14, è soppresso e sostituito come segue:

" La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTI

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

97 ECU per ettaro fino a 15 ettari;

20 ECU per ettaro o frazione di ettaro eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

97 ECU per UBA fino a 15 UBA allevate;

20 ECU per ogni UBA o frazione di UBA eccedente le 15 UBA;

L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie a foraggera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

ART. 4

L'art.22 della legge regionale 3/3/1978 n.15 è così sostituito:

" La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità Montana competente per territorio.

La domanda, in carta semplice, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del/i richiedenti, entrambi in carta semplice.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità Montane, eseguita l'istruttoria, trasmettono alla Regione le domande, corredate del parere motivato, l'elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione dell'indennità.

Le Comunità Montane possono avvalersi dei Comuni per l'istruttoria delle domande.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori completi da parte delle Comunità Montane, delibera, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, l'accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunità stesse.

Queste ultime provvederanno alla liquidazione dell'indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme.

Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità Montane ai Comuni interessati perchè lo stesso sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15 giorni.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA e FORESTE

ART. 5

La spesa per il pagamento dell'indennità compensativa farà carico all'apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale ai sensi dell'art.30 della legge regionale 3/3/1978 n.15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti ex-lege n.352/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento del predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potrà ricorrere per la liquidazione dell'indennità suddetta agli aventi diritto anche al capitolo 04640 del bilancio 1981 "Fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari" e successivamente al corrispondente capitolo dei futuri esercizi finanziari.

ART. 6

Le norme della presente legge si applicano anche per le domande già presentate, relative all'anno 1981.

III Comm. in
Parlamento il 17.11.81